

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
5898	13 marzo 2007	CANCELLERIA DELLO STATO
Concerne		

## Rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio questo Consiglio intende proporre al Gran Consiglio l'approvazione di una nuova dichiarazione in sostituzione di quella del 19 novembre 1997 rispettivamente della dichiarazione di ratifica 22 gennaio 1998 del Sindaco di Campione d'Italia per quanto attiene agli atti ufficiali che disciplinano i rapporti tra il Comune di Campione d'Italia e la Repubblica e Cantone Ticino.

### REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL CANTONE TICINO E IL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Rammentiamo brevemente la cronistoria degli ultimi venticinque anni, che hanno portato alla stipulazione di tre accordi fra il Cantone e l'enclave di Campione. La presente revisione sarebbe quindi la quarta in ordine di tempo.

Con decreto legislativo del 24 novembre 1982 venne stipulato un primo accordo di durata quinquennale atto a disciplinare i rapporti di vicinato tra le due Parti, formalizzato dalle dichiarazioni unilaterali reciprocamente vincolanti. A titolo di compensazione *per certi servizi pubblici nonché prestazioni infrastrutturali ticinesi* il Comune di Campione si impegna a versare annualmente la somma globale di Frsv. 5'000'000.-.

Successivamente, con Messaggio N. 3474 del 28 giugno 1989, sfociato nel DL del 23 ottobre 1989, il Consiglio di Stato sottoponeva al Gran Consiglio la revisione della regolamentazione in vigore ridimensionando altresì il contributo richiesto a Campione a titolo di perequazione finanziaria per i servizi resi dal Cantone, che teneva conto dello sgravio degli oneri mutualistici e ospedalieri precedentemente a carico del Cantone e dalla rinuncia al riassetto della strada cantonale Bissone-Campione.

Il 19 novembre 1997 (Messaggio N. 4711), per risolvere problemi contingenti sollevati a più riprese dal Comune di Campione, ritenuto che la stipula di un accordo generale di carattere internazionale avrebbe richiesto tempi di attuazione medio-lunghi, di concerto con il Sindaco dell'enclave il Consiglio di Stato propose a titolo transitorio una terza modifica della dichiarazione. Nella stessa veniva in particolare ripreso il sistema assicurativo-sanitario della prima dichiarazione e ribadita la volontà da parte di Campione di partecipare con il 50% ai costi di sistemazione della strada cantonale.

Altre materie, quali il disciplinamento degli interventi di Protezione civile, la depurazione delle acque, la pratica della pesca e della caccia, l'estensione della possibilità di accesso a tutto il sistema scolastico ticinese e l'intermediazione del Cantone nei confronti dell'Autorità federale per l'ottenimento di un ulteriore contingente di permessi di residenza

per cittadini campionesi, furono altresì oggetto di inserimento nel rinnovato accordo. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari di quest'ultimo, essi vennero quantificati in 4,5 milioni di franchi all'anno, con l'aggiunta del 50% dei costi di progettazione e realizzazione della predetta strada.

## **EMENDAMENTI INTERVENUTI**

Come ribadito in tutte le precedenti revisioni, la posizione geografica e i secolari rapporti di vicinato rendono indispensabile un approccio flessibile ancorché giuridicamente sostenibile tra le due entità politiche a dipendenza dell'evoluzione degli accordi internazionali. E questi ultimi, con l'entrata in vigore dei Bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea a contare dal 1° giugno 2002, hanno in parte determinato la necessità di rinegoziare l'accordo vigente, venuti a decadere taluni presupposti giuridici indispensabili, quali il nuovo assetto nel campo dell'assicurazione sanitaria e l'accordo sulla libera circolazione delle persone.

A partire dal 1° marzo 2004 è stato abolito il regime particolare accordato ai pazienti domiciliati nel Comune di Campione d'Italia, con conseguente fatturazione diretta a carico dei cittadini medesimi e sgravio di pari somma dal contributo annuo globale, che venne ridotto a 3,3 milioni di franchi e successivamente accordata un'ulteriore riduzione a Consuntivo pari a fr. 1,8 milioni franchi.

Inoltre, dal 1° giugno 2002, con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ACL) e degli artt. 2 e 24 dell'Allegato I a questo accordo, sono venuti a cadere tutti i presupposti giuridici per il mantenimento delle quote di permessi di residenza fissati dall'Autorità federale e di conseguenza l'intermediazione del Comune di Campione e del Cantone per il rilascio dei permessi a cittadini stranieri esplicitanti un'attività lucrativa nell'enclave.

Il Comune di Campione d'Italia quindi, appellandosi alle nuove normative internazionali, a partire dal 2004 chiese di rinegoziare l'accordo in fieri e di ridurre ulteriormente il contributo da versare, ritenendo di dover corrispondere una compensazione finanziaria unicamente per i servizi effettivamente resi dal Cantone. Di conseguenza anche la parte del contributo riguardante il riconoscimento ai comuni di residenza di cittadini campionesi "*per la fruizione dei servizi pubblici e delle risorse ambientali*", è stata depennata a partire dall'anno 2006. Mancante questo introito, il Cantone a sua volta non è più in grado di riversare ai comuni il contributo compensativo previsto. In questo senso lo scrivente Consiglio ha informato nell'autunno scorso i comuni interessati, dopo aver illustrato questo complesso aspetto nella risposta del 5 settembre 2006 all'interrogazione del deputato Moreno Colombo.

Per gli anni 2005 e 2006 la controprestazione finanziaria versata da Campione d'Italia al Cantone è quindi stata ridotta a Fr. 600'000.- all'anno.

Per quanto attiene alle entrate 2007 è stato previsto a P'07 un importo pari a 1.0 mio di fr., anche se l'accordo ad ora prevede 0.6 mio.

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale, non è purtroppo data la possibilità di beneficiare di un ristorno fiscale, sia per il Cantone sia per i comuni prelevandolo alla fonte, poiché a tutt'oggi l'Accordo italo-svizzero sui lavoratori frontalieri non ha carattere di reciprocità e quindi i lavoratori frontalieri "al contrario", ovvero i cittadini stranieri esplicitanti un'attività lavorativa in Italia, sfuggono a qualsiasi imposizione fiscale.

## **Nuova regolamentazione proposta a partire dall'anno 2007**

Stante gli emendamenti soprammenzionati e di concerto con il Commissario straordinario nel frattempo designato dal Ministero dell'Interno di Roma per gestire il Comune di Campione d'Italia fino alle nuove elezioni amministrative, il Consiglio di Stato ha concluso le trattative per una nuova regolamentazione più in linea con gli Accordi internazionali in vigore, che tiene conto dei servizi e delle prestazioni effettivamente resi dal Cantone.

## **Servizi e prestazioni resi dal Cantone**

Vengono riproposti quelli permanenti che non hanno subito modifiche dall'entrata in vigore degli Accordi Bilaterali Svizzera-Italia.

## ***Pratica della pesca e della caccia***

Per l'ottenimento delle patenti di pesca e di caccia, i cittadini di Campione d'Italia sono equiparati ai cittadini ticinesi domiciliati nel Cantone (opportunità, diritti e doveri).

Per l'iscrizione all'esame per l'ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia in Ticino, gli interessati devono comunque essere residenti ininterrottamente a Campione d'Italia da almeno 5 anni.

La Cancelleria comunale di riferimento per l'ottenimento delle patenti di pesca e di caccia è quella di Bissone.

## ***Frequenza scolastica***

Il tema viene riproposto con l'impostazione vigente, ovvero la possibilità di frequenza delle scuole obbligatorie e post obbligatorie ticinesi da parte di giovani campionesi alle stesse condizioni degli studenti ticinesi.

Nell'anno scolastico 2005/2006 si contavano 26 studenti nelle nostre scuole, così ripartiti: scuole medie (8); licei (2); scuole professionali (5); Supsi (3); Usi (7); altre scuole (1).

## ***Sistemazione stradale***

È confermato l'impegno del Comune di Campione per la realizzazione (studi, progettazione, acquisizione dei terreni e diritti, costruzione e costi annessi) della sistemazione della strada di raccordo tra lo svincolo autostradale di Bissone ed il confine con l'enclave. La partecipazione del Comune di Campione è stabilita con un importo globale di 3'000'000.- fr. (su un preventivo totale di fr. 8'300'000, prezzi base 2002) iscritto a bilancio fino alla scadenza del periodo triennale ovvero il 31 dicembre 2009. In caso di differimento dell'esecuzione dell'opera ad un periodo successivo, l'eventuale aumento di spesa sarà oggetto di nuove trattative.

Questa quota parte di spesa si aggiunge all'impegno finanziario a carico del Comune di Campione d'Italia, quale compensazione per i servizi e le prestazioni concessi dal Cantone in base alla dichiarazione di cui all'art. 1 del presente Decreto Legislativo.

## ***Protezione civile***

La collaborazione tra l'ente regionale di Protezione civile del Mendrisiotto ed il Comune di Campione è disciplinato dall'accordo italo-svizzero in materia di cooperazione transfrontaliera in caso di eventi meteorologici o calamità naturali.

## **Pompieri**

Rimangono in vigore le modalità e le condizioni di intervento dei Corpi pompieri di Melide e di Lugano regolate dalla risoluzione governativa N. 1428 del 26 marzo 1997.

## **Gestione amministrativa del dossier Campione**

Questo tema è riferito ai servizi amministrativi e di consulenza richiesti dal Comune di Campione all'Amministrazione cantonale, che svolge intermediazione nei confronti dell'Autorità federale a Berna o di altri Enti pubblici federali e cantonali in caso di vertenze o richieste specifiche non contemplate nell'accordo in essere.

La Cancelleria dello Stato è preposta all'uopo, coordinando gli interventi dei servizi amministrativi di volta in volta interessati.

## **ASPETTI FINANZIARI**

Quale controprestazione finanziaria per i servizi permanenti erogati dal Cantone il Comune di Campione d'Italia s'impegna a versare annualmente un importo pari a Frsv. 600'000.- annui. Questo importo potrà venire rinegoziato dal Consiglio di Stato in presenza di particolari richieste di collaborazione formulate dal Comune di Campione al Consiglio di Stato.

Dal contributo annuo globale resta esclusa la quota una tantum a carico di Campione per la realizzazione della sistemazione della strada cantonale Bissone-Campione d'Italia fissata in Frsv. 3'000'000.-, con possibilità di rinegoziare l'eventuale aumento di spesa nel caso in cui l'opera dovesse venire differita oltre il 31.12.2009.

## **CONCLUSIONI**

Lo scrivente Consiglio, tramite i propri servizi coordinati dalla Cancelleria dello Stato e di concerto con il Comune di Campione d'Italia curerà l'applicazione dell'accordo e ne darà comunicazione all'autorità federale, sollecitando nel contempo la stipulazione definitiva di un accordo internazionale comprensivo anche degli aspetti riguardanti la reciprocità nell'imposizione fiscale.

A complemento delle considerazioni esposte nel presente messaggio, alleghiamo la dichiarazione concernente la nuova regolamentazione ratificata dal Comune di Campione d'Italia.

Invitiamo il Gran Consiglio ad approvare l'annesso disegno di Decreto legislativo che ratifica l'accordo siglato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 13 marzo 2007 n. 5899 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Sono ratificati gli impegni contenuti nella dichiarazione del (*data*) del Consiglio di Stato e (*data*) del Commissario straordinario del Comune di Campione d'Italia annessa al presente decreto legislativo.

### **Articolo 2**

Le prestazioni del Cantone Ticino sono vincolate a quelle del Comune di Campione d'Italia menzionate nella citata dichiarazione del Commissario straordinario di questo Comune.

### **Articolo 3**

La dichiarazione è suscettibile di revoca con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni anno civile con decadenza automatica all'entrata in vigore della Convenzione internazionale regolante i rapporti tra Cantone Ticino e Comune di Campione d'Italia.

### **Articolo 4**

È abrogato il Decreto legislativo del 10 marzo 1998.

### **Articolo 5**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.



# Regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia

**Il Consiglio di Stato  
della Repubblica e Cantone Ticino**

**Per il Comune di Campione d'Italia  
Il Commissario Straordinario**

richiamati i secolari e particolari rapporti di vicinato instauratisi tra le comunità delle due Parti;

ritenuto come il Comune di Campione d'Italia operi in un contesto socio-economico svizzero, cui ricorre per le proprie necessità facendo capo a determinati servizi pubblici essenziali;

ricordate le precedenti regolamentazioni stipulate tra le Parti negli anni 1982, 1989 e 1997, puntualmente aggiornate in virtù dell'entrata in vigore di nuove normative internazionali;

ribadita la necessità di disporre in tempi brevi di una Convenzione che regolamenti più ampiamente i rapporti di cooperazione transfrontaliera tra le Parti, ivi compresi tutti gli aspetti riguardanti la reciprocità nel campo dell'imposizione fiscale,

## **dichiarano:**

1. I cittadini di Campione d'Italia per beneficiare di prestazioni pubbliche di natura essenziale e per la fruizione dei servizi pubblici e delle risorse ambientali, sono equiparati ai cittadini del Cantone Ticino nei termini indicati ai successivi punti.
2. Ai cittadini di Campione è riconosciuta, a parità di condizioni dei cittadini del Cantone, la possibilità di frequentare le scuole medie e post obbligatorie, la Scuola universitaria professionale (SUPSI) e l'Università della Svizzera Italiana (USI).  
Rimane riservata e sottomessa alla legislazione federale e cantonale in materia di lavoratori stranieri la frequenza alle scuole pubbliche professionali che comprendano o siano complementari ad attività lavorative o di formazione pratica.
3. I cittadini di Campione sono equiparati ai cittadini del Cantone per quanto concerne la pesca dilettantistica.  
Essi sottostanno alla legislazione cantonale con particolare riferimento alla tenuta della statistica del pescato, alla frequentazione del corso di introduzione alla pesca, al riconoscimento del contributo alla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca e alla sottomissione alle contravvenzioni previste in caso di violazione della legge e del regolamento di applicazione della legge cantonale in materia.

Analoga equiparazione vale per la pratica della caccia, con rilascio ai cittadini di Campione d'Italia che ne hanno diritto, della patente alle condizioni previste per i domiciliati nel Cantone giusta l'art. 12 della legge sulla caccia.

4. In caso di necessità, su istanza del Sindaco di Campione d'Italia, il Consiglio di Stato può autorizzare i distaccamenti di pronto intervento della protezione civile ad intervenire sul territorio dell'enclave.  
Sono fatte salve le convenzioni stipulate in materia dalle rispettive Autorità nazionali. Analogamente per quanto riguarda gli interventi dei Corpi pompieri di Melide e di Lugano, come disposto con risoluzione governativa N. 1428 del 26 marzo 1997.
5. È confermato il progetto di sistemazione del tratto stradale dallo svincolo autostradale di Bissone al confine con l'enclave, approvato dal Parlamento ticinese nel 2004. L'impegno finanziario del Comune di Campione d'Italia per questa compartecipazione ammonta a Fr. 3'000'000.- (tre milioni di franchi) ) iscritta a bilancio fino alla scadenza del periodo triennale ovvero il 31 dicembre 2009. In caso di differimento dell'esecuzione dell'opera ad un periodo successivo, l'eventuale aumento di spesa sarà oggetto di nuove trattative
6. L'importo finanziario previsto a titolo di perequazione per le prestazioni, i servizi e gli impegni di cui alla presente dichiarazione ammonta a Frsv. 600'000.- annui e potrà essere oggetto di rinegoziazione su richiesta delle due Parti a decorrere dall'inizio di ogni anno civile di applicazione in presenza di particolari situazioni.
7. La presente dichiarazione esplica i suoi effetti con l'entrata in vigore del decreto esecutivo da parte del Canton Ticino ed è suscettibile di revoca con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno civile.
8. Essa si riterrà decaduta, senza necessità di preavviso alcuno, all'entrata in vigore della Convenzione internazionale regolante i rapporti tra Cantone Ticino e Comune di Campione d'Italia di cui alle premesse, in quanto comprenda le materie oggetto della presente dichiarazione.
9. È abrogata la precedente dichiarazione del Consiglio di Stato del 1997 e quella del Sindaco di Campione del 1998.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Bellinzona,

PER IL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Il Commissario Straordinario, U. Calandrella

Campione d'Italia,